

LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

LE FONTI

IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE



ART. 43 e 44

ART. 2

LE FONTI

D.P.C.M.
3 DICEMBRE
'13

D.M.
Finanze
17 GIUGNO
'14

D.P.C.M.
21 MARZO
'13

UN PICCOLO GLOSSARIO

- Documento informatico: la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- Marcatura temporale: procedura informatica grazie alla quale si attribuisce al documento informatico un riferimento temporale opponibile a terzi per 20 anni
- Integrità del documento informatico: insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato
- Interoperabilità: capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi informatici analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi
- Leggibilità: insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei documenti informatici sono fruibili durante l'intero ciclo di gestione dei documenti

E IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE NEL PCT?

ART. 9 D.M.
44/2011

- La tenuta e conservazione del registro informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo

ART. 11
specifiche
tecniche

- Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato ai sensi dell'art. 41 CAD, è la parte del sistema documentale che si occupa di archiviare e reperire i documenti informatici

LE LINEE GUIDA PER LA CRESCITA DIGITALE

Risparmio in termini di risorse hardware per l'archiviazione, in seguito a conservazione documentale

Appare opportuno implementare un sistema di conservazione documentale a norma CAD e dpcm 209/2013; diversamente c'è il rischio di una perdita di dati. Allo stato l'archiviazione, anche per procedimenti interamente telematici e digitali (come quello per ingiunzione) viene fatta su carta e viene definito originale ciò che originale certamente non è, ovvero una serie di fogli di carta pinzati fra loro e privi di ogni firma

L'ART. 43, III comma, CAD



Ma perché l'avvocato deve avere un sistema di conservazione documentale?

2 ESIGENZE FONDAMENTALI



cristallizzazione delle firme digitali



protezione contro l'obsolescenza

LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 62

Valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo

1. Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorche' sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse e' associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 41

Riferimenti temporali opponibili ai terzi

4. Costituiscono inoltre validazione temporale:

- a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272;
- b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti,
- c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice;

MA LA PEC E' SUFFICIENTE?

CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994 - Messaggio (Testo normale)

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: giuseppe.vitrani@legalmail.it
Cc:
Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Inviato: lunedì 20/10/2014 19:17

Messaggio | daticert.xml | postacert.eml (577 KB)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a "posta certificata" --

Il giorno 20/10/2014 alle ore 19:16:42 (+0200) il messaggio con Oggetto "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994" inviato da "giuseppe.vitrani@legalmail.it" ed indirizzato a e' stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: [1058853891.1716558116.1413825396709vliaspec07@legalmail.it](https://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305)
Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra' allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>


Ulteriori informazioni su posta-certificata@pec.aruba.it.

Desktop 19:40 20/10/2014



Firma digitale: valida

Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it


 La firma digitale del messaggio è valida e attendibile.

Per ulteriori informazioni sul certificato utilizzato per la firma digitale del messaggio, fare clic su **Dettagli...**

Avvisa prima di aprire il messaggio con firma digitale in caso di errori.

Chiudi

Proprietà sicurezza dei messaggi

 Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994

I messaggi possono contenere vari livelli di crittografia e firma digitale. Ogni livello di firma digitale può contenere più firme.

Livelli di sicurezza

Selezionare un livello per visualizzarne la descrizione:

- ✓ **Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994**
- ✓ Livello firma digitale
 - ✓ Firmatario: posta-certificata@pec.aruba.it

Descrizione:
OK: messaggio firmato.

Per visualizzare ulteriori informazioni o apportare modifiche al livello selezionato, utilizzare i pulsanti seguenti:

Avvisa in caso di errori nella posta elettronica con firma digitale

Chiudi



- cosa conferisce data certa alla PEC?



- La sottoscrizione digitale del certificatore



- E se quella firma non viene rinnovata?
Perdo il riferimento temporale opponibile
ai terzi ex art. 41 dpcm 22/2/13

UNA PEC CON FIRMA NON RINNOVATA

The screenshot shows an Outlook window titled "CONSEGNA: citazione - Messaggio (Letto normale)". The interface includes a ribbon with various actions like "Elimina", "Rispondi", "Inoltra", "Altre", "Sposta", "Regole", "Categorie", "Zoom", etc. The email header shows the sender as "giuseppe.vitrani@legalmail.it" and the recipient as "posta-certificata@pec.aruba.it". The subject is "CONSEGNA: citazione". The body of the email contains the following text:

Inviato: sabato 14/11/2009 12:02

oggetto: CONSEGNA: citazione
inviato da: Sono stati rilevati problemi per la firma. Fare clic sul pulsante della firma per visualizzare i dettagli.



Messaggio | daticert.xml | postacert.eml (2,05 KB)

- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a "posta certificata" --

Il giorno 14/11/2009 alle ore 12:01:36 (+0100) il messaggio con Oggetto "citazione" inviato da "giuseppe.vitrani@legalmail.it" ed indirizzato a "posta certificata" è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: [229756354.1712289214.1258196495963liaspec02@legalmail.it](#)
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.



Visualizza certificato

Generale | Dettagli | Percorso certificazione | Attendibilità



Informazioni sul certificato

Il certificato è scaduto o non è ancora valido.

Rilasciato a: Posta Certificata ARUBA PEC

Rilasciato da: CNIPA CA3

Valido dal 28/ 10/ 2008 al 28/ 10/ 2010

Dichiarazione emittente

Ulteriori informazioni sui [certificati](#)

OK

LE CONCLUSIONI CHE TRAIAMO DAGLI ESEMPI

- La PEC soddisfa le esigenze di archiviazione per esigenze correnti ex art. 41 dpcm 22/2/2013
- Per la conservazione di lunga durata è necessario un sistema di conservazione documentale (nel quale dovrà confluire anche la PEC)

LE OPPORTUNITA' (?) PER L'AVVOCATO

la **conservazione sostitutiva**

Art. 43 CAD

I documenti di cui è prescritta la
conservazione per legge sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge se
assoggettati a conservazione
documentale

Una possibilità, in parte, frustrata dal dpcm

13/11/14?

I PASSAGGI DELLA CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

- Pacchetto di versamento: insieme di dati e documenti che vengono inviati dal produttore al sistema di conservazione secondo un formato preconcordato e descritto nel manuale di conservazione
- Pacchetto di archiviazione: è il pacchetto di versamento che giunge al conservatore il quale appone la propria firma digitale e la marca temporale e invia dati e documenti al sistema di conservazione
- Pacchetto di distribuzione: è il pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all'utente in risposta a sua richiesta

QUALE TECNOLOGIA PER LA CONSERVAZIONE?

Il d.p.c.m. non impone forme
predefinite



si può gestire in locale



si può affidare in outsourcing
con gestione in cloud

LA CONSERVAZIONE IN LOCALE

- ❑ Non è conservazione «fai da te»
- ❑ Occorre sempre rispettare il CAD e le regole tecniche del dpcm 3 dicembre '13
- ❑ Devono quindi sempre essere assicurati:
 - L'identificazione del soggetto che ha formato il documento
 - L'integrità del documento e l'interoperabilità dei sistemi di conservazione
 - Leggibilità e agevole reperibilità del documento

QUALI SOLUZIONI TECNOLOGICHE?

Il DPCM 3 dicembre 2013 richiama gli standard internazionali:

- UNI SInCRO: garantisce l'interoperabilità tra i vari sistemi di conservazione
- ISO 14721 OAIS: fornisce le definizioni degli oggetti della conservazione e la struttura dei dati necessaria per assicurare la leggibilità dei documenti nel tempo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

art. 21 d.p.r. 633 del 1972

I COMMA

- per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico
- il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario
- la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente

L'ACCETTAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Circolare MEF 24 giugno 2014 n. 18/E

- può essere tacita, senza necessità di preventivo accordo con l'emittente
- chi riceve la fattura può rifiutarla e allora si dovrà procedere all'emissione del documento tradizionale analogico
- chi riceve la fattura può stamparla e renderla analogica
- in tal caso il soggetto emittente la fattura è tenuto alla conservazione del documento digitale

L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

QUANDO SI CONSIDERA EMESSA LA F.E.?
(circolare n. 1/2014)

- in caso di emissione da parte del SDI della ricevuta di consegna
- anche in caso di emissione della «attestazione di avvenuta trasmissione al SDI con impossibilità di recapito»
 - in tal caso però si dovrà provvedere alla trasmissione della fattura ad esempio attraverso e-mail ordinaria o tramite portali web della pubblica amministrazione

art. 21 d.p.r. 633 del 1972

III COMMA

- il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione
- Autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante...l'apposizione della firma elettronica, qualificata o digitale dell'emittente

art. 39 d.p.r. 633 del 1972

- le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del Codice dell'Amministrazione Digitale
- Il luogo di conservazione elettronica delle fatture elettroniche..... può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

la conservazione della F.E.

art. 3 d.m. 17 giugno '14

- il processo di conservazione è quello previsto dal dpcm 3 dicembre '13, n. 209
- il processo termina con la sottoscrizione (con firma digitale) del pacchetto di archiviazione e con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale)
- non si limita la composizione del pacchetto di archiviazione ad una sola fattura perciò è ipotizzabile l'archiviazione contestuale di un lotto di fatture
- Non è più necessario l'invio dell'impronta dell'archivio digitale (circolare 1/E del 2015)

la conservazione della F.E.

il procedimento di conservazione deve garantire che siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA

Qual è una delle esigenze sottostanti alle norme esaminate sulla conservazione?

LA COMUNICAZIONE ED ESIBIZIONE

art. 5 d.m. 17 giugno '14

Il processo può avvenire con due modalità:

- 1) accesso ed esibizione da remoto: il responsabile della conservazione fornisce all'Agenzia Entrate le credenziali per l'accesso ai documenti da verificare
- 2) attraverso la produzione del pacchetto di distribuzione, che sarà trasmesso all'amministrazione finanziaria ad es. via PEC dopo l'estrazione dal sistema di conservazione

LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006

Ove il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità

LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il nuovo art. 21, Il comma, d.p.r. 633/72
«la fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) Data di emissione
- b) Numero progressivo che la identifichi in modo univoco»

RISOLUZIONE 1/E 10 gennaio '13

«l'identificazione univoca delle fatture è compatibile con qualsiasi tipologia di numerazione progressiva»

LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Dopo tale circolare:

- Non occorre più distinguere i sezionali analogici da quelli contenenti le fatture elettroniche?
- Quindi la numerazione cumulativa delle fatture non obbliga alla conservazione digitale di tutti i documenti fiscali?

I TERMINI

- a decorrere dalla dichiarazione dei redditi che si presenterà nel 2015 si dovrà indicare se si provvede alla conservazione elettronica
- l'invio delle fatture elettroniche al sistema di conservazione deve essere effettuato entro tre mesi dal termine di presentazione della relativa dichiarazione fiscale annuale

COME CONSERVO LE FATTURE SE NON HO UN SISTEMA DI CONSERVAZIONE ?

La risposta sta nell'art. 43, III comma, CAD
che prevede:

- La conservazione per esigenze correnti
- La conservazione di lunga durata

Presentazione preparata dall'Avv. Giuseppe Vitrani per la Commissione
informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

(<http://www.ordineavvocatitorino.it/> e <http://www.avvocatitelematici.to.it>)

Rilasciata con licenza Creative Commons (www.creativecommons.org)
attribuzione - condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>

